

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 49 CPA

In ottemperanza dell'ordinanza del T.A.R. Lazio – Sez. I Bis n. 1593/2019, resa sul giudizio iscritto al numero di ruolo generale 12212/2018.

Il sottoscritto Avv. Claudia Caradonna (C.F. CRDCLD83H61H700E, avv.claudiacaradonna@pec.it, fax 0916251857), nella qualità di difensore del Sig. **Spinoglio Andrea** nato a Genova (GE) il 15 febbraio 1997 (C.F. SPNNDR97B15D969V) ed ivi residente in Salita Lambruschini n. 3 C./Unico, nel giudizio

CONTRO

il Ministero della Difesa, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, la Commissione per gli accertamenti psico-fisici e nei confronti - n.q. di controinteressato - del Sig. Carbone Marco (non costituito in giudizio)

AVVISA CHE

Controinteressati sono tutti coloro i quali risultano inseriti nelle graduatorie di merito degli idonei del “Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato in G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018, già depositate in atti di causa e che si allegano al presente avviso.

L'autorità giudiziaria adita è Il TAR LAZIO sede di Roma sez. I bis;

Il numero di RG è il 12212/2018 Reg. Ric.

Sunto del ricorso principale e dei provvedimenti impugnati e delle fasi giudiziali.

Con ricorso proposto avverso il Ministero della Difesa, il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri e la Commissione per gli accertamenti psico-fisici, incardinato innanzi al Tar del Lazio (numero di ruolo generale 12212/2018) il ricorrente ha impugnato i seguenti atti chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare:

- **il giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, di cui al provvedimento n. di prot. 363419/2-11 del 17 settembre 2018 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato “...*INIDONEO al concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale*”;
- la **graduatoria di merito, da approvarsi**, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;
- **gli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione** e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l'eventuale certificato di visita medica propedeutico e l'allegata cartella sanitaria;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato *in malam partem*, il **D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa**, insieme ai relativi allegati, concernente la “*Approvazione della*

*direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” con riguardo alla “**lettera V) apparato locomotore**” della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare nella parte in cui annovera tra le cause di non idoneità “*gli esiti di ricostruzione capsulo legamentosa del ginocchio e di altre grandi articolazioni con segni clinici e strumentali di lassità residua e/o sofferenza condrale o sub condrale con impegno funzionale*”;*

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato *in malam partem*, il **D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa**, insieme ai relativi allegati, concernente la “*Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare*” con riguardo al “**codice 209**” della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nella parte in cui attribuisce un coefficiente 3 agli “*esiti di ricostruzione capsulo-legamentosa con ginocchio stabile, senza segni di impegno anatomico funzionale con contemporanea meniscectomia*”;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato *in malam partem*, l'**art. 10, comma 7, lett b), punto 1 del bando di concorso**, nella parte in cui dispone che “*saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da imperfezioni ed infermità contemplate nel Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva Tecnica per l'applicazione delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al precedente comma 4*”, nonché l'**art. 10, comma 7, lett b), punto 4 del bando di concorso**, nella parte in cui dispone che “*saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel. presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere*;

- ove occorra e per quanto di ragione, le “**Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale**” di cui all'Allegato B al f. n. 61/8-2 CC del 6 agosto 2018 del C.N.S.R.;

- **ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale**, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

Espono **in fatto** di avere partecipato al concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale - indetto con decreto del Comandante Generale del Comando Generale dell'arma dei carabinieri del 28 aprile 2018, pubblicato nella G.U.R.I. 4^a serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018 - quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) nell'Esercito attualmente in servizio, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera a) del bando di concorso sopra citato.

Il ricorrente, dopo avere superato le prove scritte di selezione nonché le prove di efficienza fisica, veniva ritenuto non idoneo (con comunicazione del 17 settembre 2018, notificata *brevi manu*) dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici con la seguente motivazione “*ha riportato il coefficiente 3 nell'apparato*

LI poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: ESITI DI RICOSTRUZIONE LCA GINOCCHIO SINISTRO E MENISCECTOMIA SELETTIVA ESTERNA SINISTRA, SENZA IMPEGNO FUNZIONALE (COD. 209)”.

In via riassuntiva si rammenta che il gravame è stato affidato al seguente **motivo di diritto**:

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE TECNICHE ALLEGATE AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA DIFESA 4 GIUGNO 2014. VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 7, LETT B), PUNTI 1 E 4, DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER INCONGRUITÀ, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, MANIFESTA INGIUSTIZIA. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE E/O CARENZA NEI PRESUPPOSTI DI FATTO, ERRONEA VALUTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO STANTE L'ASSENZA DELL'ANOMALIA RISCONTRATA. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 E SS. MM. II.. DIFETTO E INSUFFICIENZA DI ISTRUTTORIA ED ERRORE SUL METODO DI ACCERTAMENTO. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

Il ricorrente, precisamente lamentava l'illegittimità del provvedimento di esclusione poiché era stato giudicato “*inidoneo*”, con profilo sanitario non compatibile con quello previsto, per aver riportato il coefficiente 3 nell'apparato LI a causa della seguente diagnosi: *ESITI DI RICOSTRUZIONE LCA GINOCCHIO SINISTRO E MENISCECTOMIA SELETTIVA ESTERNA SINISTRA, SENZA IMPEGNO FUNZIONALE (COD. 209)”*. Ebbene, seppure è vero che il ricorrente il 9 febbraio 2018 si era sottoposto ad un intervento chirurgico, tuttavia l'intervento – così come programmato - avrebbe dovuto riguardare esclusivamente il legamento crociato anteriore. La circostanza che durante il suddetto intervento si sia intervenuti anche con una “*meniscectomia esterna selettiva*” è da ricondurre al mero riscontro occasionale di lieve scheggiatura meniscale.

Per tale ragione, il ricorrente censurava l'illegittimità del provvedimento di esclusione, resa palese dall'incontrovertibile dato di fatto connesso alla **diversità dell'intervento chirurgico subito il quale, lungi dal configurare un intervento al menisco, rientra nella casistica di cui al codice 208 (e non 209!) della Direttiva Tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, trattandosi di “*esiti di intervento per ricostruzione capsulo-legamentosa delle grandi articolazioni in assenza di instabilità articolare e di disturbi morfo-funzionali*”, per il quale è previsto un coefficiente 2 nell'apparato LI, con conseguente compatibilità del profilo sanitario con quello richiesto per l'arruolamento volontario nelle Forze Armate.**

Si formulava istanza cautelare diretta alla sospensione del provvedimento impugnato, previa eventuale ovvero indispensabile espletamento di una CTU o di una verifica (richiesta in via istruttoria) diretta ad accertare, *rectius* confermare, l'idoneità psicofisica del ricorrente, ordinando all'Amministrazione resistente ogni conseguente comportamento ed, in particolare, cautelatamente concedere la riammissione del ricorrente alle ulteriori prove concorsuali, anche attraverso l'adozione di un provvedimento cautelare monocratico ex art. 56 c.p.a. e, poi, con provvedimento da emettersi a seguito della celebrazione della prima Camera di Consiglio utile.

Sicché, il T.A.R. del Lazio, con decreto cautelare n. 6660/2018 del 02.11.2018 ammetteva “con riserva” il ricorrente a partecipare al prosieguo delle prove selettive, ordinando alla P.A. il deposito, ai sensi dell’art. 46 cpa, di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché di ogni altro atto e/o documentato chiarimento ritenuto utile ai fini del giudizio ed incaricando la Commissione Sanitaria d'Appello di procedere ad una verifica della prova. Infine, fissava la camera di consiglio del 19.11.2018 per la trattazione collegiale della causa.

In esito alla richiesta di integrazione documentale da parte della Commissione Sanitaria d'appello, l'udienza del 19.11.2018 veniva rinviata alla c.c. del 23.01.2019.

Successivamente, all'esito della verifica della Commissione Sanitaria d'Appello e degli accertamenti attitudinali svolti dal Comando Generale dei Carabinieri, il Sig. Spinoglio risultava idoneo al ruolo di Allievo Carabiniere.

Essendo intervenuta nelle more la pubblicazione delle graduatorie finali, si depositava in data 17 gennaio 2019 atto di integrazione del contraddittorio e motivi aggiunti.

Sunto dell'ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO E MOTIVI AGGIUNTI e dei provvedimenti impugnati e delle fasi giudiziali:

Con atto di integrazione del contraddittorio e motivi aggiunti notificato al Ministero della difesa, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Commissione per gli accertamenti psico-fisici ed al Sig. Carbone Marco (non costituitosi in giudizio) ulteriormente si chiedeva l’annullamento previa adozione delle misure cautelari degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, nonché dei seguenti atti:

- **decreto del 13.12.2018, pubblicato il 14.12.2018, (n. 61/11-4-1- CC di prot.)** con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento ha approvato le graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 70 del 4.12.2018 della Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
- **graduatorie finali di merito dei vincitori del concorso** per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, di cui al verbale n. 70 del 4.12.2018, approvate con decreto del comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 13.12.2018 pubblicato il 14.12.2018, ed in particolare della graduatoria di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del bando di concorso, nella parte in cui pregiudicano l’utile collocamento di parte ricorrente.

In via riassuntiva si rammenta che nell'atto di integrazione del contraddittorio e motivi aggiunti al ricorso n.r.g. 12212/2018, si riproponeva integralmente il motivo di diritto indicato nel ricorso principale, **gravando le graduatorie finali di merito, una volta formalmente pubblicate.**

E si concludeva chiedendo al Tribunale Amministrativo Lazio – Roma, di accogliere il ricorso nel merito e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini del concorso per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, con ogni statuizione consequenziale.

All'udienza del 23 gennaio 2019, si chiedeva un breve rinvio in ragione della necessità del rispetto del termine di 20 giorni per il perfezionamento della notifica dei predetti motivi aggiunti, sicchè la causa veniva rinviata al 6 febbraio 2019.

Infine, all'esito dell'udienza dello scorso 6 febbraio, il T.A.R. del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe n. 1593/2019 pubblicata il 7 febbraio 2019, disponeva

l'integrazione del contraddittorio mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione, entro 15 giorni dalla notificazione e/o dalla comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza, con onere di depositare la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 7.

TANTO PREMESSO SI AVVISA CHE

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del Tar Lazio, Roma, del 7 febbraio 2019, n. 1593, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Palermo, 8 febbraio 2019

Avv. Claudia Caradonna